



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 70

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 D.P.R. 3 novembre 2015, all'acquisizione con provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione della scuola elementare, media e materna in Viale della Primavera. Area distinta in Catasto al Foglio 626, particella n. 276 (ex part.IIa 6) e particella n. 382 (ex part.IIa 5) per complessivi mq. 9.738. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per Euro 293.260,54, in esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 9479 del 15 luglio 2015, in favore della Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l. finalizzato all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, con variazione di bilancio.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3903 del 14 giugno 1983, è stato approvato il progetto di costruzione di una scuola elementare, media e materna in Viale della Primavera, ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 10422 del 20 dicembre 1983, è stata approvata l'occupazione in via d'urgenza delle aree occorrenti per la costruzione del suddetto complesso scolastico;

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 4743 del 29 maggio 1985 è stato promosso il procedimento espropriativo per l'acquisizione delle aree interessate dall'intervento di che trattasi, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge n. 865/1971;

Con verbale di immissione in possesso dell'1 marzo 1984, sono state pertanto occupate le aree distinte in Catasto al Foglio 626 particella n. 6/r di mq. 9.045 e particella n. 5/r di mq. 693, di proprietà del Sig. Somaini Carlo (poi Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l.);

In data 29 dicembre 1993, protocollo n. 8261, l'Ufficio Espropri ha chiesto alla Regione Lazio la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle Ditte espropriande, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

In data 20 maggio 1994, protocollo n. 3154 dell'Ufficio Espropri, la Regione Lazio ha comunicato di non poter emettere il Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria, essendo già decorsi i termini per il compimento della procedura espropriativa;

Le aree in questione, medio tempore, sono state irreversibilmente trasformate per effetto della costruzione dell'opera pubblica in parola;

Con atto di citazione, notificato in data 5 aprile 2007, la Società Immobiliare Milanese Fimmi ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile – per ottenere la restituzione delle suddette aree site in Viale della Primavera e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo del bene;

Il Tribunale Civile di Roma – II Sezione Civile – con Sentenza n. 4134 del 28 febbraio 2012, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa;

L'Avvocatura Capitolina, con nota protocollo n. 61281 del 28 luglio 2015, ha trasmesso copia integrale della Sentenza n. 9479 del 15 luglio 2015, con la quale il TAR Lazio – Sezione II, ha condannato Roma Capitale all'adozione del provvedimento di acquisizione delle aree distinte in catasto urbano al Foglio 626 particella n. 276 di mq. 9.045 e particella n. 382 di mq. 693 per complessivi mq. 9.738 previo indennizzo previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., entro 90 giorni decorrenti dalla notificazione della Sentenza. Inoltre, il Giudice Amministrativo ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata da Roma Capitale in relazione al pagamento delle indennità per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla ricorrente ed ha accolto in parte, sino a tutto il 2001, l'eccezione di prescrizione formulata da Roma Capitale per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione del bene;

Con relazione di stima protocollo n. 135593 del 12 agosto 2015, l'Ufficio Tecnico dell'U.O. Espropri ha stimato il valore venale dell'area in misura pari a Euro/mq. 15,00, valore medio calcolato per interventi con caratteristiche simili in zone limitrofe, che, per una superficie di mq. 9.738, determina un valore venale dell'intera area in complessivi Euro 146.070,00;

Pertanto, in osservanza dei principi e dei criteri dettati dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonché dalla Sentenza del TAR n. 9479/2015, l'indennizzo dovuto per l'acquisizione delle aree in questione viene come di seguito determinato:

- pregiudizio patrimoniale (valore venale delle aree) Euro 146.070,00;
- pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale delle aree) Euro 14.607,00;
- occupazione senza titolo (5% anno del valore venale dall'1.1.2002) Euro 100.448,14 per un totale complessivo di Euro 261.125,14 oltre Euro 32.135,40 per I.V.A. al 22% relativa al solo pregiudizio patrimoniale, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Con nota del 2 ottobre 2015 prot. n. 157927, è stata notificata alla Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l. la comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento di acquisizione di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Ai sensi del comma 4 del citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà delle aree è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del relativo indennizzo e occorre, pertanto, provvedere alla liquidazione dell'importo come sopra determinato;

Il Commissario Straordinario del Governo per il piano di rientro del debito, con nota prot. 2179 del 23 novembre 2015, ha comunicato che gli oneri economici derivanti

da provvedimenti di acquisizione emessi in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 non debbono gravare sulla Gestione Commissariale;

In particolare, in ordine all'imputazione alla Gestione commissariale del Comune di Roma ex D.L. n. 112/2008 o a Roma Capitale degli oneri derivanti dall'acquisizione sanante di immobili oggetto di occupazione illegittima per fini di pubblica utilità perpetrata prima del 28 aprile 2008, le posizioni espresse dal Commissario Straordinario e dai referenti dell'Amministrazione Capitolina sono divergenti;

In sintesi, la Gestione commissariale, adducendo la circostanza che l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis avviene in maniera non retroattiva, al momento dell'emissione del provvedimento di acquisizione, ritiene che il relativo onere debba gravare su Roma Capitale;

L'Amministrazione Capitolina, invece, sostiene che il costo dei provvedimenti di acquisizione sanante, poiché derivanti da occupazioni perpetrate in data anteriore al 28 aprile 2008 e perché, comunque, la ragione dell'emissione di un provvedimento ex art. 42 bis va ricercata in fatti e vicende storicamente anteriori alla citata data, vadano sopportati dalla Gestione Commissariale;

La Gestione Commissariale, con nota prot. 192 del 5 febbraio 2016, nel ribadire che gli oneri derivanti dall'esecuzione di un giudicato riguardante la problematica in argomento dovranno essere sopportati da Roma Capitale, comunica che è in corso, da parte della medesima Gestione Commissariale, un'approfondita analisi delle problematiche interpretative inerenti l'applicazione dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, "tale attività deve intendersi senza pregiudizio alcuno della posizione più volte espressa in ordine ai presupposti degli oneri derivanti dai c.d. provvedimenti di acquisizione sanante ai sensi del citato art. 42 bis";

Il comma 4 dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 richiede una valutazione, all'attualità, delle eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree irreversibilmente trasformate;

L'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuisce all'Assemblea Capitolina la competenza a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

L'area risulta irreversibilmente trasformata, nonché destinata da tempo ad uso pubblico (complesso scolastico, scuola media, elementare e materna in Via della Primavera); pertanto la restituzione delle aree produrrebbe, nell'immediato, la interruzione a tempo indeterminato delle attività didattiche in corso e comporterebbe per l'Amministrazione Capitolina il ricorso ad un gravoso indebitamento, dovendo provvedere al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione, al contestuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla progettazione e alla realizzazione di un nuovo complesso scolastico, con ulteriore aggravio di costi;

Le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree al patrimonio dell'Amministrazione Capitolina sono da ritenere prevalenti rispetto all'interesse privato alla restituzione delle aree medesime;

Valutati gli interessi in conflitto, occorre pertanto procedere all'acquisizione delle aree occorse per la realizzazione della Scuola elementare, media e materna in Viale della Primavera. Aree distinte in Catasto al Foglio 626, particella n. 276 (ex particella n. 6) e particella n. 382 (ex particella n. 5) per complessivi mq. 9.738, di proprietà della Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l.;

In data 14 aprile u.s. l'Avvocatura ha comunicato che la Sentenza n. 9479/2015 del TAR Lazio, che ha assegnato a Roma Capitale il termine di 90 gg. decorrenti dalla

comunicazione della stessa, per l'eventuale adozione di un provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 (di acquisizione o di restituzione), è ormai definitiva sul punto essendo trascorso il termine di cui all'art. 92 c.p.a. senza che nessuna delle parti abbia proposto ricorso; il TAR Lazio ha concesso una proroga fino al 20 aprile p.v. per l'adozione da parte dell'Amministrazione Capitolina del provvedimento di cui sopra, con nomina di un Commissario ad Acta in caso di inottemperanza;

Con parere del 15 gennaio 2016 prot. n. 156 l'OREF (Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale) ha deliberato "di dare parere favorevole ad ogni pratica per ciò che concerne la copertura finanziaria, allo scopo di prediligere il principio sempre affermato dalla Corte dei Conti della prevalenza della sostanza sulla forma, considerando che l'eventuale inerzia da parte dell'Ente Roma nel tempestivo pagamento degli importi potrebbe indurre gli aventi diritto alla richiesta di danni ed oneri accessori per la tutela dei propri crediti da incassare, in quanto conseguenti comunque ad indebito arricchimento da parte dell'Ente stesso";

In esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 9479 del 15 luglio 2015, in conformità al predetto parere dell'OREF, al fine di evitare la nomina di un Commissario ad Acta ed ogni ulteriore aggravio dei costi a carico dell'Amministrazione, si ritiene di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per Euro 293.260,54, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 9479/2015, in favore della Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l., finalizzata all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione del complesso scolastico – Scuola media – elementare – materna in Via della Primavera, iscritte al Foglio 626, particella n. 276 (ex particella n. 6) e particella n. 382 (ex particella n. 5) per complessivi mq. 9.738, con la precisazione che l'operazione costituisce una mera anticipazione finanziaria, nelle more della definizione della suddetta problematica concernente l'imputazione degli anni derivanti dall'applicazione della procedura in questione;

Dato atto che compete all'Avvocatura Capitolina il pagamento delle spese legali per l'intervenuta condanna giudiziale;

A seguito delle dimissioni rassegnate, con atto unico al protocollo di Roma Capitale, da oltre metà dei Consiglieri Capitolini, con D.P.R. del 3 novembre 2015 è stato disposto lo scioglimento dell'Assemblea Capitolina, nonché la nomina del Prefetto Francesco Paolo Tronca, quale Commissario Straordinario di Roma Capitale;

Con D.P.R. del 3 novembre 2015 è stato conferito al Prefetto Francesco Paolo Tronca i poteri spettanti all'Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina e al Sindaco;

Il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato nel Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 a valere sulla posizione finanziaria U1 11 ORIS – OFF per Euro 115.055,14 e sulla posizione finanziaria U1 11 IRIS – OFF per Euro 178.205,40;

Ai fini dell'anticipazione di cui sopra occorre prevedere lo stanziamento in Bilancio delle necessarie risorse in uscita, posizione finanziaria U.3.02.01.01.999.0COM 3GT, e corrispondentemente le correlate risorse in entrata sulla posizione finanziaria E.5.02.01.01.999.0COM 3GT;

L'OREF con successivo parere prot. n. RQ/1431 del 21 aprile 2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, si è espresso favorevolmente sulla variazione di bilancio 2016-2018;

Con nota prot. n. RC144612 del 3 maggio 2016 (RC n. 13679 del 4 maggio 2016) la Ragioneria Generale ha comunicato al Commissario Straordinario per il piano di rientro del debito pregresso le decisioni assunte nelle more della definizione della problematica afferente all'imputazione degli oneri derivanti da liquidazione debiti per acquisizione di aree occupate senza titolo nel periodo antecedente il 28 aprile 2008;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 1996;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015;

Atteso che in data 30 maggio 2016 il Dirigente della U.O. Espropri del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Cintio”;

In data 30 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Graziano”;

In data 21 aprile 2016 il Dirigente della II Direzione di Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: P. Pantani”;

In data 21 aprile 2016 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;


Per tutto quanto in premessa;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), l'acquisizione, con provvedimento di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione della scuola elementare, media e materna in Viale della Primavera. Aree distinte in Catasto al Foglio 626, particella n. 276 (ex particella n. 6) e particella n. 382 (ex particella n. 5) per complessivi mq. 9.738;
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 per la somma complessiva di Euro 293.260,54, di cui Euro 32.135,40 per I.V.A. al 22% sull'importo di Euro 146.070,00, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio n. 9479 del 15 luglio 2015, in favore della Società Immobiliare Milanese Fimmi a r.l., finalizzato all'adozione del provvedimento di acquisizione, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, delle aree di cui al punto 1, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 - gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato nel Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 a valere sulla posizione finanziaria U1 11 0RIS – OFF per Euro 115.055,14 e sulla posizione finanziaria U1 11 IRIS – OFF per Euro 178.205,40;
3. di provvedere ai fini dell'anticipazione di cui alle premesse, alla variazione di bilancio per la previsione delle necessarie risorse in uscita, posizione finanziaria U.3.02.01.01.999.0COM 3GT, per l'importo di Euro 293.260,54, e corrispondentemente delle correlate risorse in entrata per Euro 293.260,54 sulla posizione finanziaria E.5.02.01.01.999.0COM 3GT. Si dà mandato alla Ragioneria Generale di provvedere alla registrazione dell'accertamento dell'entrata e dell'impegno della spesa. Con successivo atto il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica provvederà alla liquidazione della spesa;
4. di disporre l'immediata trasmissione, da parte del Segretario Generale, della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 per le valutazioni di competenza;
5. di dare mandato agli Uffici Capitolini, ciascuno per la propria competenza, ad assumere gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento.

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE 2016-2018

Oggetto: Autorizzazione acquisizione aree occorse realizzazione complesso scolastico viale della Primavera mq.9738 per € 293.260,54 prot. RE 140212 del 09 dicembre 2015 acquisito al protocollo con nota RQ 1429 del 21 aprile 2016

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma, in data 21 aprile 2016,

Rilascia il presente **PARERE**:

Premesso che:

- che con deliberazione n.16 del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina del 18 marzo 2016 immediatamente esecutiva è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 -2018;
- con deliberazione n. 17 del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina del 18 marzo 2016 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
- che sulla proposta di delibera del 23/12/2015 del Commissario Straordinario, con i poteri dell'Assemblea Capitolina è stato rilasciato parere dall'Oref con Prot. RQ 156 in data 15/01/2016 circa il riconoscimento del debito fuori bilancio;
- che in data odierna è stata disposta la modifica alla suddetta proposta di delibera con l'inserimento nel deliberato della variazione di bilancio di € 293.260,54 riacquisita per il parere dall'Oref al Prot.RQ 1429 del 21/04/2016;
- che la variazione di bilancio oggetto del presente parere ha costituito l'istituzione di nuove posizioni finanziarie di seguito riportate:

Codice conto	Variazione
U.3.02.01.01.999.0COM 3GT	+ 293.260,54 €
E.5.02.01.01.999.0COM 3GT	+ 293.260,54 €

Preso atto

Dello schema di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina di variazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, con il visto di regolarità tecnica e il visto di regolarità contabile;

Valutate

la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle variazioni in argomento di seguito riportate:

	Variazione
Maggiore uscita	+ 293.260,54 €
Maggiore Entrata	+ 293.260,54 €

RILEVATO

Il parere favorevole di regolarità tecnica del 21/04/2016 prot. RE 41230, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Direttore della II Direzione Programmazione e Bilanci Dr.ssa Pantani;

il parere favorevole di regolarità contabile del 21/04/2016 prot. RE 41230, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Vice Ragioniere Generale Dr. Corselli;

Constatato

Che la variazione, da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, è conservativa degli equilibri di bilancio, Esprime


PARERE FAVOREVOLE

Il presente parere deve essere riportato integralmente nell'atto deliberativo


Roma li 21 aprile 2016

L'OREF


Presidente: Dr.ssa Federica Tiezzi,



Revisore: Dr. Marco Raponi,



Revisore: Dr. Carlo Belle Cese



Sentenza T.A.R. Lazio-Roma n. 9479 in favore della Soc. Imm.re Milanese Fimmi a r.l.

Pregiudizio patrimoniale (valore venale dell'area) € 15,00 x mq. 9,738= € 146.070,00

Pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale) = € 14.607,00

Risarcimento per occupazione senza titolo = 5% annuo sul valore venale dell'area dal 1/1/2002					
Importo	dal	al	giorni	tasso interessi legali	Importo interessi
€ 146.070,00	01/01/2002	01/01/2003	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2003	01/01/2004	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2004	01/01/2005	366	5,0%	7.323,51
€ 146.070,00	01/01/2005	01/01/2006	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2006	01/01/2007	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2007	01/01/2008	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2008	01/01/2009	366	5,0%	7.323,51
€ 146.070,00	01/01/2009	01/01/2010	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2010	01/01/2011	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2011	01/01/2012	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2012	01/01/2013	366	5,0%	7.323,51
€ 146.070,00	01/01/2013	01/01/2014	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2014	01/01/2015	365	5,0%	7.303,50
€ 146.070,00	01/01/2015	30/09/2015	272	5,0%	5.442,61
					€ 100.448,14

Riepilogo somme a carico Gestione Ordinaria	
pregiudizio patrimoniale	€ 146.070,00
pregiudizio non patrimoniale	€ 14.607,00
risarcimento per occupazione senza titolo	€ 100.448,14
IVA 22 % sul valore venale di € 146.070,00	€ 32.135,40
totale	€ 293.260,54

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 giugno 2016.

Lì, 15 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 giugno 2016.

Lì, 27 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D'Amanzo